

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPAIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Procedimento penale, parte civile e accertamento della responsabilità da parte del giudice civile

Qualora il procedimento penale, nel quale le parti civili si sono costituite proponendo domanda di condanna al risarcimento del danno od alle restituzioni, sia stato definito in primo grado con accertamento di penale responsabilità dell'imputato e condanna dello stesso in solido con il responsabile civile al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, ed il Giudice penale d'appello abbia poi pronunciato sentenza di non doversi procedere perchè il reato nelle more si è estinto per amnistia o prescrizione, comunque statuendo ex art. 578 cod. proc. pen. anche sugli interessi civili confermando la condanna generica al risarcimento dei danni, nel successivo giudizio proposto avanti il Giudice civile per la liquidazione del danno non trovano applicazione gli artt. 651 e 652 c.p.p. concernenti i limiti di efficacia del giudicato relativo alla responsabilità penale nei giudizi civili, in quanto non soltanto la pronuncia di non luogo a procedere viene ad escludere lo stesso accertamento dell'illecito penale, ma in quanto le norme predette presuppongono che il Giudice penale non abbia pronunciato sugli interessi civili (non essendosi costituiti i danneggiati parti civili nel processo penale e non avendo svolto in tale sede l'azione civile di condanna). Diversamente, la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574, 575 e 576 c.p.p., con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell'"an" della responsabilità civile, potendo invece tale Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegare dai danneggiati.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 9.3.2018, n. 5660

...omissis...

Con la sssss nonchè nei confronti di G.I. s.p.a., a seguito di riassunzione della causa ex art. 392 c.p.c. conseguente alla cassazione con rinvio, disposta da questa Corte Suprema (con sentenza 19.6.2015 n. 12718) della precedente decisione in grado di appello n. 997/2012, emessa dalla stessa Corte territoriale, dichiarativa della inammissibilità del gravame ssss

La sentenza passata in giudicato riconosce sss il danno non patrimoniale "jure proprio" per la perdita del rapporto parentale, subito in relazione alle medesime vicende per cui pende il giudizio di legittimità avanti questa Corte.

Tale giudicato esterno non spiega, tuttavia, efficacia preclusiva nel presente giudizio.

Non nei confronti ssss in quanto - come si vedrà nell'esame dei motivi del ricorso principale - in relazione ai medesimi fatti ed all'accertamento della responsabilità civile del --- e dell'Istituto ospedaliero si era già formato precedentemente, identico giudicato favorevole; non nei confronti di --- -non determinandosi, quindi, la inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse- in quanto la pretesa dalla stessa fatta valere nel presente giudizio non ha per oggetto il risarcimento del danno subito "jure proprio" (coperto dal giudicato della sentenza n. 1345/2017), ma la quota relativa al danno risarcibile, per la morte del congiunto -sssda liquidare in favore della dante causa sss in causa deceduta nelle more del giudizio di merito, e spettante a sssssssella qualità di coerede della madre.

A) ricorso principale proposto da ssss

A.1 I primo motivo del ricorso principale con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 165,347 e 348 c.p.c., avendo il Giudice di appello ritenuto procedibile la impugnazione proposta da Z. Insurance Company, quando invece la diversa configurazione delle modalità di instaurazione del rapporto processuale in primo grado ex art. 165 c.p.c. e art. 171 c.p.c., comma 1 (per cui alla mancata costituzione delle parti il processo se riassunto ex art. 307 c.p.c. può proseguire) ed in secondo grado ex artt. 347 e 348 c.p.c. (per cui la mancata costituzione dell'appellante determina la improcedibilità della impugnazione) avrebbe dovuto indurre a rimeditare il consolidato principio di diritto che afferma la riproponibilità - nell'osservanza del termine breve ex art. 325 c.p.c. decorrente dalla notifica del primo atto di impugnazione: Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 835 del 18/01/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 7618 del 30/03/2010; id. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2478 del 08/02/2016- della impugnazione cui non era seguita la tempestiva iscrizione a ruolo, deve ritenersi manifestamente infondato.

Se non è dubbio che le modalità di costituzione del rapporto processuale sono regolate diversamente in primo e secondo grado, in particolare per quanto riguarda gli effetti della mancata rituale costituzione in giudizio dell'attore (art. 171 c.p.c., comma 1 e 2) e dell'appellante (art. 348 c.p.c.), tale elemento di diversità che si connota, nel secondo grado, per la irrilevanza che assume la condotta processuale dell'appellato, venendo ricondotta la improcedibilità al mero fatto processuale della inosservanza da parte dell'appellante del termine di legge per costituirsi in giudizio (diversità che rinviene il suo fondamento giustificativo nella esistenza di una regola giudiziale idonea a disciplinare il rapporto di diritto sostanziale "inter partes": nel primo grado mancando quell'accertamento del diritto controverso -al quale può avere interesse anche il convenuto evocato in giudizio- che invece già sussiste nel grado di appello, e che vede perciò la parte appellante quale unica interessata alla prosecuzione del giudizio, aspirando invece la controparte soddisfatta dalla pronuncia a lei favorevole - semplicemente alla stabilizzazione definitiva della situazione giuridica per come già accertata), non è "ex se" sufficiente ad escludere l'applicazione del consolidato principio secondo cui il potere di impugnazione non si consuma fintatochè non interviene una esplicita pronuncia dichiarativa della inammissibilità o della improcedibilità della impugnazione, dovendo coordinarsi la disposizione dell'art. 348 c.p.c. con quella dell'art. 358 c.p.c. per cui, se non è ancora decorso il termine perentorio fissato dalla legge ex artt. 325 o 327 c.p.c., la riproposizione dell'appello rimane preclusa esclusivamente se sia già intervenuta una espressa pronuncia di improcedibilità o di inammissibilità (costituisce principio consolidato quello per cui "La regola dettata dall'art. 348 c.p.c., comma 1, nel testo sostituito dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 54, secondo cui la mancata costituzione dell'appellante nel termine di cui all'art. 165 del medesimo codice (richiamato dal precedente art. 347), determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello, non esclude che - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 358 c.p.c. - la parte costituitasi tardivamente possa proporre una seconda impugnazione, purchè tempestiva, sempre che non sia già intervenuta una declaratoria di improcedibilità od inammissibilità": Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 22957 del 12/11/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 23585 del 17/10/2013; id. Sez. 5, Sentenza n. 7344 del 11/05/2012).

Al riguardo i ricorrenti principali non vengono a prospettare un argomento giuridico nuovo rispetto a quelli che sono stati già vagliati da questa Corte, venendo soltanto a ribadire -a sostegno della richiesta di rivisitazione dell'indicato principio di diritto- la mera intR.ponibilità del sistema normativo di riassunzione della causa, previsto dall'art. 171 c.p.c. nel primo grado di giudizio, alla fase di costituzione dell'appellante nel secondo grado di giudizio, ciò che è del tutto pacifico in dottrina e giurisprudenza (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 12724 del 20/07/2012; id. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6369 del 13/03/2017), senza quindi apportare nuovi argomenti di critica da scrutinare.

Al proposito occorre ribadire come un "overruling" in materia processuale debba ammettersi soltanto restrittivamente, e cioè in quei soli casi in cui si sia in presenza di una applicazione della norma

processuale priva di qualsiasi giustificazione razionale, ovvero nel caso in cui la evoluzione normativa imponga di rivedere, per ragioni di necessità sistematica dell'ordinamento, la precedente interpretazione della norma.

In particolare le Sezioni Unite di questa Corte hanno posto in chiara evidenza che "Perchè si possa procedere ad un revirement giurisprudenziale in materia processuale non è dunque sufficiente che l'interpretazione precedente sia, in ipotesi, ritenuta meno plausibile o meno condivisibile della precedente sul piano letterale, logico e/o sistematico dal collegio chiamato a decidere successivamente su analoga questione, posto che, giova ripetere, l'overruling, soprattutto in materia processuale, non solo incide sull'affidamento dei cittadini in ordine alla portata delle "regole del gioco", ma, imponendo (in mancanza di valide ragioni) un ulteriore sforzo ermeneutico alla Corte, incide sulla ragionevole durata dei processi e, soprattutto, inflaziona l'intervento nomofilattico depotenziando la relativa funzione, con ulteriore (indiretta) incidenza anche sulla durata dei processi oltre che sulla "affidabilità" del sistema. Un overruling delle sezioni unite in materia processuale può pertanto essere giustificato solo quando l'interpretazione fornita dal precedente in materia risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa e/o comunque dia luogo (eventualmente anche a seguito di mutamenti intervenuti nella legislazione o nella società) a risultati disfunzionali, irrazionali o "ingiusti" (cfr. Corte cass. Sez. U, Ordinanza n. 23675 del 06/11/2014).

Pertanto, laddove dal testo normativo possano ricavarsi più interpretazioni, conformi ai criteri ermeneutici delle norme di legge, che portino a risultati diversi e però tutti plausibili e coerenti rispetto alla materia disciplinata, le ragioni di economico funzionamento del sistema giudiziario devono indurre l'interprete a preferire quella consolidatasi nel tempo, a meno che il mutamento dell'ambiente processuale o l'emersione di valori prima trascurati non ne giustifichino l'abbandono e consentano, pertanto, l'adozione dell'esegesi da ultimo formatasi. (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 10864 del 18/05/2011).

Orbene a fronte di una consolidata giurisprudenza di questa Corte volta a fornire una interpretazione della norma processuale costituzionalmente orientata al "giusto processo" (art. 111 Cost.) e scevra da rigidi formalismi, ed in difetto di ragioni che inducano a ravvisare una intrinseca irragionevolezza nella attuale applicazione dell'art. 348 c.p.c., va disattesa la diversa restrittiva ipotesi interpretativa prospettata dai ricorrenti, in quanto un improvviso overruling non sarebbe legittimato dalle condizioni di necessità sopra indicate e si risolverebbe in un documento per il principio di eguaglianza dei cittadini che deve informare anche gli istituti processuali, inteso come affidamento nel significato precettivo attribuito alla norma processuale e prevedibilità del criterio di applicazione della stessa da parte dei Giudici.

A.2 Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la sentenza di appello per violazione dell'art. 651 c.p.p., art. 578 c.p.c., nonché dell'art. 2043 e 2049 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

I ricorrenti contestano la violazione delle norme processuali penali indicate in rubrica, in quanto la Corte d'appello avrebbe ritenuto applicabile alla fattispecie la norma che esclude la efficacia, nel giudizio civile di risarcimento danni, della sentenza penale irrevocabile ex art. 651 c.p.p., nel caso in cui venga dichiarata la esistenza di condizioni di non procedibilità dell'azione penale, alla diversa fattispecie in cui il Giudice penale, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'imputato, pronuncia comunque sulle domande, concernenti gli interessi civili, proposte dalle costituite parti civili.

In tal caso, infatti, la sentenza penale va scissa in relazione ai diversi capi penali e civili, e questi ultimi sono suscettivi di passare autonomamente in giudicato se non impugnati.

Nella specie sui capi concernenti la domanda risarcitoria entrambi i Giudici penali (sentenza del Tribunale in data 28.11.2001; sentenza Corte d'appello in data 17.5.2004) si erano pronunciati - con sentenza divenuta irrevocabile - condannando il R. e l'Ospedale in solido al risarcimento del danno, da liquidare in separato giudizio, in favore delle costituite parti civili, con la conseguenza che l'accertamento sull'"an" della responsabilità civile doveva ritenersi ormai intangibile e la Corte d'appello avrebbe dovuto soltanto limitarsi alla accertamento della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dall'illecito.

Il motivo è fondato.

Il Giudice di appello non poteva procedere al riesame delle questioni concernenti l'accertamento della condotta colposa e della responsabilità civile del R. e dell'Ospedale (ex art. 2049 c.c.) in quanto le stesse risultava coperte dal giudicato formatosi sulla pronuncia di condanna generica resa dalla Corte d'appello di Roma, ai sensi degli artt. 539 e 578 c.p.p. nel procedimento penale definito con sentenza in data 17.5.2004, divenuta irrevocabile, di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto per prescrizione. Ed infatti il Giudice civile, nel separato processo inerente la liquidazione del danno, era tenuto a procedere, analogamente alla ipotesi disciplinata nel processo civile dall'art. 278 c.p.c., all'accertamento della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e quindi anche del nesso derivazione causale tra il fatto accertato dal Giudice penale e le conseguenze pregiudizievoli allegiate dai danneggiati, non assumendo al riguardo alcuna rilevanza i limiti che la legge pone alla efficacia, nel separato giudizio civile sul "quantum", del giudicato penale di condanna, ex art. 651 c.p.p., in relazione all'accertamento della "sussistenza del fatto", alla sua "illiceità penale" ed alla "affermazione che l'imputato lo ha commesso". Evidente è l'equivoco in cui è incorsa la Corte d'appello ritenendo che la pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, ex art. 539 c.p.p., pur se divenuta irrevocabile, non limiterebbe in alcun modo il potere del Giudice civile -adito per la liquidazione del danno- a compiere un nuovo accertamento anche sul "titolo" della responsabilità, in quanto non ricompresa tra le pronunce del Giudice penale che ai sensi dell'art. 651 c.p.p. spiegherebbero tale

efficacia vincolante nel giudizio civile di risarcimento del danno, non avvedendosi che l'interpretazione che della norma processuale penale è stata fornita da questa Corte, concerne esclusivamente la inefficacia extrapenale dell'eventuale "dictum" della sentenza penale di condanna generica ex art. 539 c.p.p., comma 1 (che non può intendersi in nessun caso esteso anche all'accertamento della "esistenza" -e tanto meno alla "quantificazione"- dei danni risarcibili), ma non rimette affatto in gioco anche il "titolo della responsabilità" affermato nella sentenza penale che pronuncia sulle domande concernenti gli interessi civili: la condanna generica, difatti, presuppone l'accertamento della responsabilità dell'autore dell'illecito, ma non implica alcun vincolo per il Giudice civile in ordine all'accertamento della "concreta esistenza" di un danno risarcibile, postulando soltanto la potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e la probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del "quantum" la possibilità di esclusione dell'esistenza stessa di un danno unito da rapporto eziologico con il fatto illecito (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 329 del 11/01/2001; id. Sez. 3, Sentenza n. 8807 del 27/06/2001; id. Sez. 3, Sentenza n. 7637 del 16/05/2003; id. Sez. 2, Sentenza n. 2947 del 14/02/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 27723 del 16/12/2005; id. Sez. 1, Sentenza n. 9295 del 19/04/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 7695 del 21/03/2008; id. Sez. 3, Sentenza n. 23429 del 04/11/2014).

L'indicato equivoco conduce quindi la Corte d'appello all'errore in diritto, laddove viene ad equiparare o comunque a ritenere collegate da un vincolo di consequenzialità necessaria, il giudicato penale di condanna ex art. 651 c.p.p., che ha ad oggetto la responsabilità penale dell'imputato, e la distinta statuizione, anch'essa divenuta irrevocabile, che il medesimo Giudice penale è chiamato a pronunciare, in caso di costituzione di parte civile, sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni, atteso che il mero fatto della contestualità dei due accertamenti, penale e civile, non legittima per ciò stesso la estensione dei medesimi limiti oggettivi previsti dall'art. 651 c.p.p. alla efficacia extrapenale del giudicato penale di condanna, anche alla distinta pronuncia, contenuta nella medesima sentenza, relativa alle domande formulate dalla parte civile.

Il Giudice penale, in tal caso, è stato infatti chiamato ad accertare anche i fatti costitutivi dell'illecito ex art. 2043 c.c., sia in relazione all'aspetto psicologico della condotta, sia in relazione al collegamento di causalità materiale tra condotta ed evento lesivo -attraverso i più rigorosi criteri probatori richiesti dal processo penale, dovendo accertarsi il nesso causale tra condotta ed evento alla stregua della prova "oltre ogni ragionevole dubbio", rispetto al criterio del "più probabile che non" ritenuto sufficiente nel giudizio civile-, con la conseguenza che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato ovvero dichiarando "il reato estinto per amnistia o per prescrizione" ex art. 578 c.p.p., abbia altresì pronunciato condanna generica irrevocabile dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (quali, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché effetto vincolante quanto alla "declaratoria juris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, che come visto è limitata all'accertamento della sola potenzialità di danno (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 18352 del 27/08/2014).

La questione sottoposta all'esame della Corte deve, dunque, essere risolta alla stregua del seguente principio di diritto: "qualora il procedimento penale, nel quale le parti civili si sono costituite proponendo domanda di condanna al risarcimento del danno od alle restituzioni, sia stato definito in primo grado con accertamento di penale responsabilità dell'imputato e condanna dello stesso in solido con il responsabile civile al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, ed il Giudice penale d'appello abbia poi pronunciato sentenza di non doversi procedere perchè il reato nelle more si è estinto per amnistia o prescrizione, comunque statuendo ex art. 578 cod. proc. pen. anche sugli interessi civili confermando la condanna generica al risarcimento dei danni, nel successivo giudizio proposto avanti il Giudice civile per la liquidazione del danno non trovano applicazione gli artt. 651 e 652 c.p.p. concernenti i limiti di efficacia del giudicato relativo alla responsabilità penale nei giudizi civili, in quanto non soltanto la pronuncia di non luogo a procedere viene ad escludere lo stesso accertamento dell'illecito penale, ma in quanto le norme predette presuppongono che il Giudice penale non abbia pronunciato sugli interessi civili (non essendosi costituiti i danneggiati parti civili nel processo penale e non avendo svolto in tale sede l'azione civile di condanna). Diversamente, la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574, 575 e 576 c.p.p., con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell'"an" della responsabilità civile, potendo invece tale Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegare dai danneggiati".

La statuizione della sentenza di appello impugnata va, in conseguenza, cassata con rinvio della causa avanti il medesimo Giudice di appello, in diversa composizione, affinché provveda all'accertamento ed alla liquidazione del danno attribuito alla responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria, accertata con efficacia di giudicato in sede penale.

A.3 Il terzo motivo, con il quale si impugna la sentenza di appello per carenza assoluta di comprensibilità motivazionale ai sensi dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 ed in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, viene a criticare l'accertamento in fatto compiuto dalla Corte d'appello alla stregua delle risultanze istruttorie, che è pervenuta ad escludere la responsabilità civile del medico e dell'Ospedale. Tale questione rimane preclusa dal giudicato penale sui capi civili, e rimane pertanto assorbita nell'accoglimento del precedente motivo.

B) Ricorso incidentale condizionato, proposto da Istituto ---;

B.1 Con l'unico motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione degli artt. 2947, 2953 e 2043 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il motivo è infondato.

La ricorrente incidentale, argomentando dal fatto che la data della sentenza penale di non doversi procedere per estinzione del reato in seguito a prescrizione è irrilevante ai fini della disposizione di cui all'art. 2947 c.c., comma 3, a modificare il "dies a quo" di decorrenza del termine prescrizione del diritto al risarcimento al risarcimento danni, in quanto già parificato al più lungo termine di prescrizione del reato, sostiene che al tempo della introduzione della lite in primo grado (atti di citazione notificati in data 31.3.2006 ed in data 4.4.2006: cfr. ricorso principale pag. 2) la prescrizione del reato era già decorsa, dovendo aversi riferimento non alla data 28.12.2004 di passaggio in giudicato della sentenza penale della Corte d'appello, ma alla data 13.10.1994 in cui si era verificato il decesso di B.F..

La tesi difensiva confonde, ancora, l'accertamento della imputabilità del reato con "sentenza irrevocabile nel giudizio penale" (ipotesi che non ricorre nel caso di specie, essendo stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato prescritto) con la distinta pronuncia di condanna al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, adottata dallo stesso Giudice penale ma che concerne esclusivamente il piano delle obbligazioni civili.

Nella specie non può ritenersi compiuta la decorrenza "pura" del termine di prescrizione del reato di omicidio colposo, in quanto le danneggiate avevano già esercitato l'azione giudiziale a tutela del credito risarcitorio, costituendosi parti civili nel giudizio penale e proponendo in tale sede, nei confronti tanto del medico, quanto della struttura sanitaria, la domanda di condanna al risarcimento dei danni, con gli effetti interruttivi della prescrizione previsti dall'art. 2943 c.c. e art. 2945 c.c., comma 2.

Conseguentemente il termine prescrizione del diritto al risarcimento danni è iniziato nuovamente a decorrere, ai sensi dell'art. 2953 c.c., dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale della Corte d'appello che confermava ex art. 578 c.p.p. la condanna generica al risarcimento del danno in favore delle parti civili.

Deve, infatti, ribadirsi il principio secondo cui in ipotesi di condanna generica al risarcimento del danno - la quale pur difettando dell'attitudine all'esecuzione forzata costituisce una statuizione autoritativa contenente l'accertamento dell'obbligo in via strumentale rispetto alla successiva determinazione del "quantum" - l'azione diretta alla determinazione del danno resta assoggettata alla prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c. con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile ha carattere generale e trova applicazione anche nelle ipotesi in cui la sentenza di condanna generica sia emessa nel corso di procedimento penale, in favore del danneggiato costituitosi parte civile (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 6757 del 26/07/1996; id. Sez. 3, Sentenza n. 17825 del 13/12/2002; id. Sez. 3, Sentenza n. 4054 del 19/02/2009; id. Sez. 3, Sentenza n. 6070 del 18/04/2012).

E' appena il caso poi di considerare che il termine breve ex art. 2947 c.c., comma 1, veniva a beneficiare del più lungo termine di prescrizione del reato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, venendo a configurarsi come tale il fatto contestato al medico ed alla struttura ospedaliera.

Ne segue che l'azione civile proposta in sede penale ha validamente interrotto la prescrizione del diritto, andando esente da critica sul punto la sentenza impugnata.

C) In conclusione il ricorso principale deve essere accolto quanto al secondo motivo (il primo è infondato; il terzo è assorbito), ed il ricorso incidentale condizionato deve essere rigettato. La sentenza impugnata va, in conseguenza, cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma che, attenendosi all'enunciato principio di diritto, dovrà procedere all'accertamento ed alla liquidazione del danno, regolando all'esito anche le spese del giudizio di legittimità.

pqm

Accoglie il secondo motivo di ricorso (rigetta il primo; dichiara assorbito il terzo); rigetta il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.